

Previdenza. Le precisazioni della circolare 185 dell'Inps

Trattamento ai superstiti, studenti tutelati fino a 26 anni

Fabio Venanzi

Linee guida e istruzioni operative per garantire uniformità dei criteri di erogazione delle prestazioni pensionistiche ai **superstiti** degli iscritti alle diverse gestioni dell'Inps sono contenute nella circolare 185 pubblicata mercoledì scorso. Solo a metà degli anni Novanta, con la Legge 335/95 (Riforma Dini), è stata disposta l'estensione della disciplina vigente nell'Assicurazione generale obbligatoria dell'Inps a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime (come ex Inpdap, Ipost e Enpals), ma alcuni criteri applicativi erano rimasti divergenti.

Si ricorda che la pensione di reversibilità è quella erogata agli aventi diritto quando il dante causa era già titolare di pensione diretta o aveva incorso alla liquidazione. Negli altri casi si parla di pensione indiretta e i requisiti contributivi richiesti in capo al deceduto sono 15 anni di assicurazione oppure 5 anni, di cui 3 nell'ultimo quinquennio. Oltre al coniuge superstite, al quale spetta il 60% del trattamento intero, è possibile anche che la titolarità spetti al coniuge divorziato - titolare di assegno divorzile - che non sia passato a nuove nozze. Nell'ipotesi in cui siano presenti entrambe le figure, mancando nella norma previsioni circa aliquote

di pensione spettanti, il coniuge divorziato dovrà adire il Giudice per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, nonché la relativa misura. In ogni caso la somma dei due trattamenti ai superstiti non potrà superare il 60% dell'assegno intero spettante al de cuius.

Per quanto riguarda i figli, sia quelli nati in costanza di matrimonio, sia quelli nati al di fuori dello stesso hanno pari dignità a

ALTRE ENTRATE

Coperti anche gli universitari con attività che producono un reddito annuo inferiore al trattamento minimo Ago maggiorato del 30%

condizione che non abbiano superato il diciottesimo anno di età oppure, a prescindere dall'età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo. I figli superstiti che non prestano lavoro retribuito partecipano all'assegno fino al ventunesimo anno di età in caso di frequenza di scuola media o professionale e a tutta la durata del corso di laurea, ma non oltre il ventiseiesimo in caso di frequenza dell'Università.

La pensione è riconosciuta quando il decesso del lavoratore è

avvenuto nel periodo di durata del corso scolastico frequentato dal figlio superstite. Per le scuole secondarie o professionali la durata va dall'1 settembre al 31 agosto. Nel caso di ultimo anno di corso, il termine dell'anno scolastico è il 30 giugno per la scuola secondaria di primo grado, mentre è il 31 luglio per quella di secondo grado. In caso di frequenza di singoli corsi la durata della pensione coincide con la durata effettiva del corso. In ambito universitario il diritto è riconosciuto quando il decesso avviene nel periodo di iscrizione del figlio superstite ad uno degli anni accademici che costituiscono il corso di laurea. Ne deriva che solo se l'anno di iscrizione, durante il quale si è verificato il decesso del lavoratore, è contenuto nel numero di anni previsto dal corso di studi si può considerare realizzata la condizione richiesta per la concessione della pensione. Pertanto, anche l'iscrizione ritenuta "fuori corso" di uno studente che non superagli esami propedeutici, purché non siano stati superati nel complesso i limiti di durata del corso legale, non farà venir meno la corresponsione dell'assegno. Le prestazioni sono erogate fino al 31 ottobre dell'ultimo anno del corso di studi, fermo restando il limite del ventiseiesimo anno di età.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

